



Registro dei Provvedimenti

N. 11 del 23 luglio 2019

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 26 luglio 2019, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell'Avv. Patrizia Gigante, Componente e della Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la nota del Dirigente dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica del 4 marzo 2019, con la quale chiedeva un parere a questa Autorità Garante circa la possibilità di continuare a rilasciare, a soggetti privati, dati personali estratti da Banche Dati della Pubblica Amministrazione (come previsto nella Legge 70/1995);

viste le integrazioni fornite dal Dirigente dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica del 2 luglio 2019;

CONSIDERATO

- che, per quanto concerne i dati delle persone fisiche, la Legge 23 maggio 1995, n. 70 è stata abrogata dall'art. 128 della Legge 21 dicembre 2018, n. 171);
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *"nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, *"chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano"*;
- che in considerazione del principio di responsabilizzazione previsto dall'art. 4 comma 2 della medesima legge 171/2018, il titolare del trattamento è tenuto autonomamente al rispetto di tutto quanto previsto dalla citata normativa;
- che la richiesta del Dirigente dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica del 4 marzo 2019 non specifica quali dati sono stati oggetto di richieste né specificamente i soggetti privati ai quali rilasciare gli stessi, ma descrive testualmente *"Nel corso degli anni, sempre previa autorizzazione, sono stati forniti dati mensili o annuali alle organizzazioni sindacali o datoriali sui lavoratori e sulle imprese, mentre gli istituti bancari hanno ottenuto in formato digitale le anagrafiche degli operatori economici e dello Stato Civile"*;
- che successivamente il Dirigente dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica ha precisato: 1. le richieste di accesso ai dati riguardano le banche dati: Anagrafe, Opec (Operatori Economici) e Labor (Lavoratori); 2. le istanze dall'inizio dell'anno sono circa 20 e provengono per la maggior parte: dalle banche (CARISP e BSM), Sindacati, Associazioni di Categoria che richiedono dati con aggiornamento mensile e le federazioni o associazioni sportive con richieste annuali;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- che il rilascio generalizzato a chiunque ne faccia richiesta di dati personali anche nella forma di set di dati o banche dati risulterebbe in contrasto con la legge 171/2018 in quanto pregiudizievole per i diritti e le libertà fondamentali nonché per la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;
- che, inoltre, dalla richiesta in questione non emerge la base giuridica per il rilascio generalizzato ai privati di banche dati pubbliche;
- che i dati degli interessati sono accessibili esclusivamente nei casi tassativamente individuati dalla normativa vigente e secondo rigorose modalità;
- che il rilascio di dati così come prospettato nella richiesta *de qua* comporta rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati;
- che la relativa generalizzata ostensione di dati a soggetti privati, peraltro, può arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, il pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dalla Legge 171/2018;
- che, in considerazione della tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nelle banche dati di cui si chiede il rilascio, l'ostensione dei dati e delle informazioni richieste potrebbe determinare una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano personale e sociale;
- che non si può prescindere dalle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli stessi controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal titolare del trattamento, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a quest'ultimo dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite rilascio generalizzato a chiunque ne faccia richiesta;
- che, comunque, un eventuale rilascio di dati, anche come banche dati, che contengono dati personali comporterebbe trattamento per il richiedente (titolare) e lo stesso deve essere fondato su una base giuridica;

L'AUTORITÀ'

ai sensi dell'art. 58 e dell'art. 59, comma 3, lettera b) della Legge 171/2019 esprime parere negativo al rilascio di dati ai privati nei termini su esposti in merito alla richiesta del Dirigente dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica del 4 marzo 2019.

San Marino 23 luglio 2019

Il Dirigente
(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Dirigente dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm